Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
Ufficio 2 – Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2016

Il giorno 21 febbraio 2017 si sono riunite, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente.

PRESO ATTO che con nota DFP n. 0007750 del 6 febbraio 2017, pervenuta il 7 febbraio u.s il Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito dell'accertamento congiunto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato il parere favorevole all'ulteriore corso dell'Ipotesi di Accordo FUA 2016, con alcune condizioni e raccomandazioni indicate nella nota medesima con particolare riferimento all'art 12 del citato accordo di seguito riportate testualmente:

Con riferimento alla "Norma programmatica in materia di progressioni economiche del personale" di cui all'art. 12:

1) *si sottolinea la necessità che le progressioni economiche non abbiano decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie;*
2) *si raccomanda il rispetto dei principi di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, sanciti in materia dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009;*
3) *si raccomanda, infine, che le progressioni stesse siano attribuite ad una quota limitata di dipendenti "*

TENUTO CONTO che in data 17 gennaio u.s. le parti hanno firmato un'Ipotesi di contratto integrativo di amministrazione concernente la programmazione delle progressioni economiche all'interno delle aree per il personale delle aree funzionali del Ministero della salute" , attualmente al controllo dell'Ufficio Centrale di Bilancio, in cui sono contenuti criteri e modalità per attuare la programmazione delle progressioni economiche per il personale in linea con le sopra riportate condizioni e raccomandazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2016, siglata in data 18 novembre 2016 specificando che l'art 12 è rimodulato come segue:

ART 12

NORMA PROGRAMMATICA IN MATERIA DI PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Tenuto conto che per il personale delle aree funzionali del Ministero della salute non sono stati stipulati, in questi anni, accordi integrativi per avviare le procedure connesse agli sviluppi economici in applicazione del C.C.N.L. del 14 settembre 2007, le parti concordano di sottoscrivere successivi contratti integrativi di amministrazione concernenti, prioritariamente, i criteri e le modalità per le progressioni economiche relative agli anni 2017 e 2018. A tal fine le parti si impegnano a destinare le risorse massime possibili, disponibili sul Fondo unico di amministrazione, aventi carattere di stabilità e certezza.

Le progressioni, nel rispetto dei principi di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, avranno decorrenza al 1 gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie.

Roma 21 FEB. 2017

PER LE OO.SS.:

FP CGIL.....

CISL FP.....

UIL PA.....

CONFSAL/UNSA .....

USB PI.....

FLP .....

FEDERAZIONE INTESA.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 2 – RELAZIONI SINDACALI, ORGANIZZAZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2016

In data 15 settembre, 7 ottobre, 10, 17 e 18 novembre 2016, si sono riunite per la contrattazione del fondo unico di amministrazione anno 2016, la delegazione di parte pubblica di cui al dm 10 marzo 2015, e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio 2 – Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori .

LE DELEGAZIONI, DOPO APPROFONDITA DISCUSSIONE,

VISTI gli articoli 4 comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 comparto Ministeri e art. 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo FUA per i precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE" relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, in particolare l'art.6, comma 1;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014 n. 82;

VISTO il dm 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

VISTO il vigente sistema di valutazione del personale delle aree del Ministero della salute approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 e aggiornato con il decreto ministeriale del 28 aprile 2015;

CONSIDERATO che lo stanziamento del bilancio di previsione anno 2016 per il capitolo 4932 è pari a € 3.978.876 di cui € 72.416,00 risultano, da interrogazione del sistema Sicoge, accantonati dal'IGB, in previsione di variazioni negative.

VISTA la pre-intesa FUA anno 2016, sottoscritta in data 17 maggio 2016, relativa al progetto per la liquidazione dei titoli pregressi in materia di adempimenti ex legge n. 210 del 1992;

VISTO il decreto ministeriale del 10 marzo 2015 – vistato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 24/04/2015 - di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione che ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore della Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio con poteri di firma degli Accordi;

CONVENGONO DI CORRISPONDERE PER L'ANNO 2016 LE SEGUENTI INDENNITÀ:

ART 1

INDENNITÀ DI TURNAZIONE – € 26.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

L'indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996.

Detta indennità spetta al personale in servizio presso Uffici con orario di servizio (apertura e chiusura dell'Ufficio) di almeno 11 ore e per lo svolgimento di attività continuative che non possono essere coperte con diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL.

Le turnazioni devono essere preventivamente programmate per un periodo non inferiore ad un mese. L'indennità di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili, nell'arco di un mese i turni notturni non possono essere superiori ad otto.

L'indennità può essere erogata al personale solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell'ambito del turno di assegnazione per l'intera durata oraria del turno, con una flessibilità max di 30 minuti.

In particolare, per gli Uffici centrali, spetta al personale addetto alla conduzione delle autovetture.

Al personale degli Uffici periferici, l'indennità di turnazione di cui al presente accordo spetta esclusivamente a fronte di turni non retribuiti ex lege 302/1984.

In riferimento alle quote di compenso stabilite con l'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere sono i seguenti:

- turno pomeridiano euro 7,00 (dalle 13,00 alle 19,00 o dalle 14,00 alle 20,00 in relazione all'orario della timbratura di ingresso)
- turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 6,00) e turno festivo euro 12,91
- turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82.

ART 2

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ – € 39.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

La reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996, secondo il quale all'istituto si può fare ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per indifferibili ed essenziali esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro, limitatamente ai giorni di sabato e festivi. Nessuna

reperibilità è prevista per i giorni lavorativi alla cui attività si può far fronte con diversa articolazione oraria.

In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.

Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 17,35.

Al personale degli Uffici periferici di sanità, nel rispetto di quanto sopra, potrà essere erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica documentale.

ART 3

INDENNITÀ DI RISCHIO SANITARIO – € 20.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

Da corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi tabellari per ora al personale con profilo di collaboratore, assistente tecnico e operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario (ex guardia di sanità, segretario tecnico e capo tecnico - ovvero inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore a seguito di riqualificazione).

Il compenso è corrisposto esclusivamente e limitatamente per le ore in cui detto personale è impiegato in attività di controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale. Il compenso non è corrisposto per controlli di carattere documentale.

Le parti concordano, altresì, di corrispondere una indennità di pari importo orario al personale di ruolo o "comandato in" con professionalità tecnico-sanitaria operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l'utenza, limitatamente ed esclusivamente per le ore di erogazione delle prestazioni.

ART 4

INDENNITÀ DI LOCALITA' DISAGIATA – € 32.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

L'indennità, pari ad € 0,60 lordi giornalieri, sarà corrisposta al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al dm 26 settembre 1984 ed al dd 9 novembre 2011 recante modifiche e integrazioni del citato decreto ministeriale.

ART 5

INDENNITA' DI LOCALITA' ISOLATA – € 231.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

Per l'anno 2016 l'indennità spetta al personale delle aree funzionali stabilmente in servizio presso gli Uffici periferici del Ministero della salute di cui alla tabella allegata (*allegato 1*), in base ai requisiti

logistici della struttura in cui il dipendente ha la propria sede lavorativa principale ed è assegnato. Il relativo punteggio delle sedi risulta nella predetta tabella.

La quota oraria da utilizzare per il conteggio dell'indennità è fissata per l'anno 2016 in 0,035 euro per punto. Nessun compenso è previsto per punteggio inferiore a 6. La cifra così ottenuta sarà moltiplicata esclusivamente per il numero di ore di lavoro ordinario del dipendente. Nel calcolo delle ore non vanno conteggiate per la corresponsione dell'indennità in questione: la pause pranzo, le ore di lavoro straordinario, le ore lavorate in caso di chiamata in servizio durante la reperibilità nei giorni non lavorativi e festivi di chiusura dell'Ufficio, le ore effettuate in regime di missione, le ore per attività istituzionali fuori sede, le ore considerate ai fini dell'indennità di rischio sanitario tutte già diversamente compensate. Il compenso non sarà corrisposto al personale degli Uffici centrali che al qualsiasi titolo e saltuariamente presta attività presso Uffici periferici.

ART 6

INDENNITA' DI DISAGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE FUORI SEDE – € 6.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

Per il personale degli Uffici centrali e degli Uffici periferici dell'Amministrazione che deve svolgere attività istituzionali in circoscrizione provinciale diversa dalla propria sede di servizio, per una distanza superiore a 50 chilometri, è previsto, per il particolare disagio, un compenso come di seguito riportato:

- compenso orario pari a € 0,86 per il disagio dell'attività fuori sede da 4 a 7 ore escluso il tempo di viaggio ;
- compenso orario pari a € 0,26 per il disagio dell'attività fuori sede da 8 a 12 ore escluso il tempo di viaggio;
- compenso giornaliero pari a € 6,20 per il disagio dell'attività fuori sede oltre le 12 ore escluso il tempo di viaggio.

Tale compenso non è corrisposto per le giornate in cui si svolgono le seguenti attività: formazione fuori sede, partecipazioni a commissioni di esame, componente o segretario in commissioni di concorso, componente di collegio dei revisori dei conti, tutte quelle tipologie di attività istituzionali svolte fuori sede e già diversamente retribuite, quelle svolte non per compiti di ufficio e/o a titolo personale anche se autorizzate dall'amministrazione su richiesta del dipendente (ad esempio docenze, partecipazioni a convegni) etc. Per attività svolte nella medesima provincia o a distanze inferiori a 50 chilometri o di durata effettiva inferiore alle 4 ore, non è corrisposta alcuna indennità. Sarà cura del responsabile dell'Ufficio attestare le attività svolte fuori sede dal personale.

ART 7

INDENNITA' PER ATTIVITA' DI CENTRALINISTA – € 8.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

Al personale addetto al centralino del Ministero – Direzione generale del personale organizzazione e bilancio - è corrisposto un compenso lordo di euro 3,00 per ogni giorno di presenza effettiva. Al personale non vedente adibito al centralino medesimo è corrisposto un compenso lordo per ogni giorno di presenza effettiva pari ad euro 5,00.

ART 8

INDENNITÀ DI SERVIZIO A SCAVALCO CONTINUATIVO – € 2.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

Al personale in servizio presso Ufficio periferico (USMAF-SASN o UVAC-PIF) che, sulla base di apposito formale provvedimento è incaricato di svolgere in forma fissa e continuativa, per almeno due

volte al mese, attività di tenuta delle evidenze contabili e di gestione dei capitoli di bilancio presso Ufficio periferico diverso (dipendente da altra Direzione generale) spetta un compenso annuo lordo pari ad euro 300,00. Il compenso è corrisposto in misura proporzionale al periodo di svolgimento dell'incarico tenuto conto della data di conferimento dell'incarico medesimo. Il compenso sarà corrisposto per incarichi di durata non inferiore a sei mesi.

ART 9

INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI CONSEGNATARIO E DI CASSIERE – € 8.500 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

In considerazione della rilevanza delle attività svolte e delle connesse responsabilità amministrativo-contabili sono riconosciuti ai Consegnatari e al Cassiere della sede centrale, formalmente incaricati, i seguenti compensi annui lordi:

- Consegnatario dei beni mobili del Ministero € 2.500
- Altri Consegnatari (beni informatici, magazzino centrale e materiale profilattico, sedi periferiche) € 750
- Cassiere del Ministero € 750

L'indennità è corrisposta, esclusivamente, ai Consegnatari, formalmente incaricati, che hanno in consegna beni per un valore superiore ad un milione di euro verificabile dai documenti contabili.

L'indennità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di svolgimento dell'incarico tenuto conto della data di conferimento dell'incarico medesimo.

ART 10

INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO TRASVERSALE LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 N. 210 PER LA LIQUIDAZIONE DEI TITOLI GIUDIZIARI PREGRESSI € 29.100 (importo massimo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Per il personale che partecipa al progetto trasversale per l'esecuzione dei titoli giudiziari pregressi che riguardano sentenze e decreti ingiuntivi notificati all'Amministrazione in materia di legge 25 febbraio 1992 n. 210 nonché in materia di risarcimento del danno da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti e da vaccinazioni obbligatorie in aggiunta alla normale attività d'ufficio, si prevede, secondo i criteri e per gli importi stabiliti nella pre-intesa del 17 maggio 2016 citata in premessa, quanto segue.

Le attività del personale adibito al progetto sono espletate in aggiunta all'ordinario orario di lavoro:

- per un minimo di 8 ore medie mensili di straordinario per il personale appartenente all'Ufficio 4 - Indennizzi L. 210/92 della Direzione generale vigilanza enti e sicurezza delle cure;
- per un minimo di 10 ore medie mensili di straordinario per il personale esterno all'Ufficio 4 - Indennizzi L. 210/92 della Direzione generale vigilanza enti e sicurezza delle cure.

A tutti i partecipanti al progetto, che abbiano raggiunto il numero di ordini di pagamento (O.P.) minimo indicato nella pre-intesa del 17 maggio 2016 ed espletato il suddetto numero minimo di ore di straordinario, è riconosciuto il seguente compenso pro-capite correlato al numero degli ordini di pagamento (O.P.) complessivamente emessi dall'Ufficio per liquidazione titoli esecutivi giurisdizionali:

Numero O.P. complessivamente emessi dall'Ufficio	Compenso individuale
700	€ 450
850	€ 650
1.100	€ 900

Per il personale assegnato temporaneamente ai fini del progetto, per una durata semestrale, all'Ufficio 4 - Indennizzi L. 210/92, è previsto un compenso lordo omnicomprensivo per l'anno 2016 pari ad € 600 per il maggiore impegno conseguente alla complessità delle materie da trattare e per la loro rilevanza e indifferibilità.

I compensi saranno corrisposti dietro presentazione di una relazione del Direttore generale della vigilanza enti e sicurezza delle cure, recante i nominativi del personale partecipante al progetto e l'attestazione della effettuazione del numero minimo individuale di O.P. e dell'orario aggiuntivo minimo previsto nella pre-intesa del 17 maggio 2016.

LE PARTI CONVENGONO INOLTRE PER L'ANNO 2016 QUANTO SEGUE:

ART 11

a) di destinare le ulteriori somme alla corresponsione di un compenso finalizzato al progressivo miglioramento delle prestazioni collettive legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza. Tale compenso sarà corrisposto al personale per il contributo individuale collegato al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza.

Il compenso di cui al punto a) sarà corrisposto in relazione alla data di assunzione o di comando per gli assunti e i comandati "*in*" in corso di anno, alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "*out*", alla percentuale di prestazione lavorativa fornita dal personale in regime di part-time, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

Il compenso di cui al punto a) sarà corrisposto, sulla base della percentuale di raggiungimento degli obiettivi prestazionali assegnati agli Uffici di livello dirigenziale non generale di appartenenza, integrata dall'indicatore di presenza e verificata sulla base del vigente sistema di valutazione applicato al Ministero della salute, come di seguito riportato:

- 100% del compenso qualora l'Ufficio abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 80% del compenso qualora l'Ufficio abbia raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi assegnati;
- 70% del compenso qualora l'Ufficio abbia raggiunto tra il 70% e il 79% degli obiettivi assegnati;
- 60% del compenso qualora l'Ufficio abbia raggiunto tra il 60% e il 69% degli obiettivi assegnati;
- 50% del compenso qualora l'Ufficio abbia raggiunto tra il 50% e il 59% degli obiettivi assegnati;

Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%.

b) di destinare, sulla base dell'importo storico del 20% parte fissa del FUA, una quota pari ad € 540.000 comprensiva di oneri a carico dell'Amministrazione, alla contrattazione decentrata di RSU. Il *budget* a disposizione di ogni sede di RSU sarà calcolato come importo *pro-capite* moltiplicato per il numero delle unità presenti in ogni sede, già beneficiarie del compenso di cui al punto a).

I compensi di cui al punto b) dovranno essere determinati in contrattazione integrativa decentrata, in ragione di criteri stabiliti dalle parti nel corso della contrattazione stessa che tengano conto dell'impegno individuale del personale, riscontrabile su dati oggettivi.

I compensi di cui al punto a) saranno corrisposti in relazione alla posizione economica posseduta al 1° gennaio 2016 ovvero alla successiva data di assunzione, raggruppati in fasce economiche secondo l'*allegato 2* parte integrante dell'accordo.

Non saranno corrisposte somme residue qualora il valore sia inferiori a 5 euro. Tutte le eventuali ulteriori somme residue saranno destinate alla maggiorazione del compenso finalizzato di cui al punto a).

Le parti convengono, inoltre, che le indennità previste nella presente Ipotesi di Accordo valgono per l'anno 2016 e non costituiscono precedente vincolante per le parti.

La presente Ipotesi di Accordo non si applica al personale assegnato alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance e agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per il periodo in cui ha percepito l'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.

ART 12

NORMA PROGRAMMATICA IN MATERIA DI PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Tenuto conto che per il personale delle aree funzionali del Ministero della salute non sono stati stipulati, in questi anni, accordi integrativi per avviare le procedure connesse agli sviluppi economici in applicazione del C.C.N.L. del 14 settembre 2007, le parti concordano di sottoscrivere successivi contratti integrativi di amministrazione concernenti, prioritariamente, i criteri e le modalità per le progressioni economiche relative agli anni 2017 e 2018. A tal fine le parti si impegnano a destinare le risorse massime possibili, disponibili sul Fondo unico di amministrazione, aventi carattere di stabilità e certezza.

Roma, 18 NOV. 2016

PER LE OO.SS.:

FP/CGIL.....

CISL/FPS.....

UIL/PA.....

CONFSAL/UNSA .....

USB PI.....

FLP .....

FEDERAZIONE INTESA.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
U.C.B. presso IL MINISTERO DELLA SALUTE
Visto n. 1436 ex Art. 5, comma 2, D.lgs. n. 123 /2011 23-12-16
IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Anna Maria CARFORA)

ALLEGATO 1 - Ipotesi accordo FUA 2016

Uffici Periferici	punteggio FUA 2016
U.S.M.A.F. Milano-Malpensa	11
U.S.M.A.F. Milano-Malpensa - U.T. dipendente Milano Linate	11
U.S.M.A.F. Milano-Malpensa - U.T. Torino	11
U.S.M.A.F. Milano-Malpensa - U.T. Bergamo - Orio al Serio	14
U.S.M.A.F. Trieste	8
U.S.M.A.F. Trieste - U.T. Venezia	5
U.S.M.A.F. Genova	9
U.S.M.A.F. Genova - U.T. Savona	10
U.S.M.A.F. Genova - U.T. La Spezia	10
U.S.M.A.F. Genova - U.T. Imperia	11
U.S.M.A.F. Bologna	7
U.S.M.A.F. Bologna - aeroporto B.Panigale	8
U.S.M.A.F. Bologna - U.T. Ravenna	5
U.S.M.A.F. Livorno	10
U.S.M.A.F. Livorno - U.T. Pisa	9
U.S.M.A.F. Roma-Fiumicino	11
U.S.M.A.F. Roma-Fiumicino - aeroporto Ciampino	13
U.S.M.A.F. Roma-Fiumicino - U.T. Roma	3
U.S.M.A.F. Roma-Fiumicino - U.T. Civitavecchia	10
U.S.M.A.F. Pescara	10
U.S.M.A.F. Pescara - U.T. Ancona	9
U.S.M.A.F. Napoli	9
U.S.M.A.F. Napoli - U.T. Salerno	10
U.S.M.A.F. Napoli - U.T. Napoli - Capodichino	8
U.S.M.A.F. Napoli - U.T. Cagliari	10
U.S.M.A.F. Napoli - U.T. Porto Torres	10
U.S.M.A.F. Bari	8
U.S.M.A.F. Bari - U.T. Manfredonia	8
U.S.M.A.F. Bari - U.T. Taranto	8
U.S.M.A.F. Brindisi	8
U.S.M.A.F. Brindisi . U ter Gallipoli	12
U.S.M.A.F. Palermo - porto	7
U.S.M.A.F. Palermo - aeroporto Falcone Borsellino	13
U.S.M.A.F. Palermo - U.T. Porto Empedocle	11
U.S.M.A.F. Palermo - U.T. Trapani	8
U.S.M.A.F. Catania	8
U.S.M.A.F. Catania - U.T. Messina	7
U.S.M.A.F. Catania - U.T. Siracusa	13
U.S.M.A.F. Catania - U.T. Augusta	10

ALLEGATO 1 - Ipotesi accordo FUA 2016

Uffici Periferici	punteggio FUA 2016
U.S.M.A.F. Catania - U.T. Reggio Calabria	10
U.S.M.A.F. Catania - U.T. Gioia Tauro	14
U.V.A.C. Piemonte	7
U.V.A.C. Piemonte - PIF aeroporto caselle	11
U.V.A.C. Valle d'Aosta - PIF	11
U.V.A.C. Lombardia	4
U.V.A.C. Trentino Alto Adige	12
U.V.A.C. Veneto - PIF	8
U.V.A.C. Friuli Venezia Giulia - PIF	11
U.V.A.C. Emilia Romagna	9
U.V.A.C. Liguria - PIF	9
U.V.A.C. Toscana - PIF	9
U.V.A.C. Marche e Umbria - PIF	9
U.V.A.C. Abruzzo e Molise	10
U.V.A.C. Lazio - PIF - Fiumicino aeroporto	9
U.V.A.C. Lazio - PIF - Civitavecchia porto	10
U.V.A.C. Campania e Basilicata - PIF	9
U.V.A.C. Puglia - PIF	7
U.V.A.C. Calabria - PIF	10
U.V.A.C. Sicilia - PIF	7
U.V.A.C. Sardegna - PIF	8
P.I.F. Malpensa	11
P.I.F. Linate	11
P.I.F. Bologna	9
P.I.F. La Spezia	10
P.I.F. Livorno pisa aeroporto	10
P.I.F. Sede di Trieste	11
P.I.F. Sede di Venezia	5
P.I.F. Sede di Napoli porto	6
P.I.F. Sede di Salerno	12
P.I.F. Sede di Bari porto	7
P.I.F. Sede di Gioia Tauro	14
P.I.F. Sede di Taranto	10
P.I.F. Ravenna	6

ALLEGATO 2 FUA 2016

Raggruppamenti delle fasce economiche ai fini della corresponsione del compenso finalizzato FUA anno 2016

Area Terza
F4 (ex C3) F5 (ex C3S) F6 e F7
F3 (ex C2)
F1 (ex C1) e F2 (ex C1S)
Area Seconda
F3 (ex B3) F4 (ex B3S) e F5
F2 (ex B2)
F1 (ex B1)
Area Prima
F1 (ex A1) F2 (A1S) e F3